

prendo perchè non si dovrebbe vedere di buon occhio l'atto del proprietario che concede volentieri i suoi terreni in enfiteusi.

Se questo, poi, fosse il risultato di un libero e spontaneo accordo fra proprietari e lavoratori, la legge nulla dovrebbe avere in contrario, poichè essa avrebbe ottenuto il suo scopo senza bisogno di coercizioni.

Ogni partito, anzi, sinceramente amante della concordia e della pace sociale, colla quale soltanto è possibile il lavoro produttivo, potrebbe augurarsi che fossero molti i proprietari disposti a concedere spontaneamente in enfiteusi o in utenza a miglioria o in determinate forme di godimento i loro terreni.

Sarebbe non piccola vittoria quella della legge che stiamo discutendo, vittoria ottenuta senza nessun gravame amministrativo, senza strascichi di odio e di rancore ed anche senza dispendio.

Non a caso ho detto senza dispendio: quando si pensi che la legge sul latifondo non ha un finanziamento superiore ai 200 milioni, cioè poca cosa di fronte a quella che si è definita fame o sete delle terre da parte dei contadini; che date le condizioni del Tesoro, per cui difficilmente questi 200 milioni potrebbero essere aumentati; dovrebbe sembrare non solo utile, ma provvidenziale che vi siano proprietari che chiedano di poter concedere in enfiteusi o in utenza a miglioria o in determinate forme di godimento dei terreni, sia pure per sfuggire a quella espropriazione, che nella maggior parte dei casi, lo Stato non sarà in grado di compiere per mancanza di mezzi.

Il mio emendamento, poi, dovrebbe incontrare per lo meno l'approvazione dei popolari, per un'altra considerazione. Essi, evidentemente preoccupati dello scarso finanziamento della legge, propongono all'articolo 9, là dove si parla del pagamento del prezzo, che sia data facoltà all'espropriato di optare per il pagamento con la forma enfiteutica per metà o anche per tutto l'importo del prezzo.

Ora il mio emendamento presenta il vantaggio di togliere di mezzo il lungo giudizio di espropriazione e le relative opposizioni, raggiungendo lo stesso fine. Non credo quindi che almeno i popolari abbiano fondate ragioni per opporsi all'approvazione del mio emendamento.

Nè si dica che con esso si offrirebbe ai proprietari il modo di eludere i fini della legge; poichè, secondo l'emendamento stesso, è richiesta l'approvazione della Commissione provinciale, di uno degli organi, cioè, pre-

visti dalla legge stessa. O abbiamo o non abbiamo fiducia in quest'organo; ma se l'abbiamo, possiamo essere, *a priori*, sicuri che la Commissione provinciale non darà la sua approvazione che a ragione veduta.

Insomma il mio emendamento non solo rientra negli scopi della legge, ma, in un certo senso, li anticipa. Confido, perciò che la Camera vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini ha presentato un emendamento pressochè identico a quello dell'onorevole Fontana.

CAMERINI. È vero, si fondono.

PRESIDENTE. Non sono perfettamente identici, perchè l'onorevole Fontana chiede pure che vi sia l'approvazione della Commissione provinciale delle terre e lei non lo chiede.

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Camerini:

« Su domanda del proprietario, si può far luogo invece che alla espropriazione alla concessione in enfiteusi ».

L'onorevole Camerini ha facoltà di svolgerlo.

CAMERINI. Rinunzio ed accetto ciò che dice l'onorevole Fontana, il quale perciò rinunzia all'ultima parte del suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Fontana, rinunzia dunque alle ultime parole del suo emendamento?

FONTANA. Vi rinunzio.

TONELLO. Vorrei sapere se si vuole indicare un richiedente qualunque sia, se cioè si tratti del coltivatore diretto e anche di altri.

FONTANA. Ho inteso dare il significato più largo possibile, perchè la concessione enfiteutica potesse avvenire tanto in seguito ad accordo col proprietario, come dietro domanda di un richiedente qualsiasi.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Non potevo avere nulla in contrario all'articolo 3-bis presentato dall'onorevole Fontana, non nella sua forma ultima, ma in quella precedente, e ciò per due motivi.

Con la prima forma dell'articolo 3-bis l'onorevole Fontana dà facoltà al proprietario, per i cui terreni sia stata chiesta l'espropriazione, di sostituire all'espropriazione l'enfiteusi. Ora l'enfiteusi regolata com'è nel Codice civile e com'è anche nel nostro progetto di legge, con la facoltà cioè dell'enfiteuta di affrancare i canoni (per il nostro Codice civile in ogni tempo, per questa legge in